



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 18 maggio 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Bari
Via Venezia n. 13
70122 - Bari**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 82/2021 – Quesiti in materia di sospensione a seguito di mancata comunicazione del domicilio digitale ex art. 16, comma 7-bis D.L. n. 185/2008 e s.m.i.

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5685 del 26/04/2021) sono stati posti vari quesiti in relazione al procedimento di sospensione dell'iscritto a seguito della mancata comunicazione del domicilio digitale ex art. 16, comma 7-bis D.L. n. 185/2008 e s.m.i.

In via preliminare si rappresenta che con la modifica apportata dall'art. 37, co 1, lett. e) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, il comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, dispone, per quel che interessa, che: *<Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o all'elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. [...] >*.

Il Ministero della Giustizia, con la nota n. 186506 del 18 novembre 2020 (allegata alla Informativa n. 143/2020 di codesto Consiglio – prot. C.n.d.c.e.c. n. 13621 del 23/11/ 2020), ha chiarito che la 'sospensione dall'albo' prevista per la mancata comunicazione all'Ordine del domicilio digitale ha carattere di sanzione amministrativa e non disciplinare. Nella detta nota il Ministero ha altresì specificato *<...la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, "rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di precondizione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento ...>*.

Di conseguenza, attesa la natura meramente amministrativa del procedimento di sospensione per la mancata comunicazione del domicilio digitale, si osserva che l'apparato normativo di riferimento è rappresentato dalla L. n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché dalle norme dell'Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali in materia di iscrizione, trasferimento, e cancellazione dall'albo.

Il procedimento potrà avere inizio d'ufficio da parte dell'Ordine nell'ambito dell'esercizio del generale potere di vigilanza sull'osservanza delle norme dell'ordinamento professionale ovvero su segnalazione di

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

un soggetto privato. Verificata l'omessa comunicazione del domicilio digitale, l'Ordine invia all'iscritto la diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. Qualora l'iscritto adempia alla comunicazione il procedimento si conclude senza alcun provvedimento; in caso contrario, l'Ordine emette e notifica il provvedimento di sospensione all'iscritto, con ciò inibendo l'esercizio delle attività riservate e tipiche di cui al D.Lgs. n. 139 del 2005.

Quanto ai termini del procedimento amministrativo, deve evidenziarsi che per costante giurisprudenza amministrativa costituisce principio generale del diritto - di cui le previsioni dell'art. 2 L. n. 241/1990 risultano essere una conferma a livello di normazione primaria - che i termini del procedimento devono essere considerati di natura sollecitatoria o ordinatoria, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge.

Al fine, poi, di individuare l'autorità a cui è possibile ricorrere avverso la sospensione amministrativa si osserva che nel silenzio disposto dal comma 7-bis dell'art. 16 del D.L. n. 185/2008 deve ritenersi ammissibile la ricorribilità dinanzi al Consiglio Nazionale, al pari dei provvedimenti emessi dall'Ordine in materia di iscrizione, trasferimento e cancellazione all'albo di cui all'art. 29, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/2005. Infatti, l'omessa comunicazione del domicilio digitale, comportando la sospensione dall'esercizio della professione, incide sulla sussistenza delle condizioni per poter esercitare la professione. A simile conclusione perviene anche la sopra richiamata nota del Ministero della Giustizia nella parte in cui ha affermato: *<...la natura amministrativa del procedimento di sospensione regolato dal comma 7-bis dell'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, "rappresentando la comunicazione del domicilio digitale una sorta di preconditione normativa per la possibilità di esercitare legittimamente una professione regolamentata dall'ordinamento ...>*. Si rimane, dunque, nell'ambito di questioni che rientrano nella competenza dei consigli dell'ordine e, in sede di impugnazione, del Consiglio nazionale.

In ultimo, si osserva che l'irrogazione della sospensione disciplinare dall'esercizio della professione non impedisce all'Ordine di attivare il procedimento per la sospensione amministrativa prevista dal comma 7-bis, art. 16 D.L. n. 185/2008, avendo i procedimenti e i provvedimenti conclusivi natura autonoma e distinta. Difatti, potrebbe verificarsi il caso in cui il professionista sospeso in via amministrativa per non aver comunicato nei termini il domicilio digitale continui ad esercitare la professione, con ciò configurando una condotta avente autonomo rilievo disciplinare. Quanto all'efficacia del provvedimento di sospensione amministrativa deve osservarsi che questo risulta essere immediatamente esecutivo con decorrenza dalla data di notifica all'interessato e, avendo una durata potenzialmente indeterminata fino a quando il professionista non avrà comunicato il domicilio all'Ordine, potrà concorrere con altri provvedimenti disciplinari.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

